Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo

di Rocco Felato

Data di pubblicazione: 16-11-2026

Laddove l'oggetto del giudizio di ottemperanza attenga a una sentenza del giudice ordinario occorre che la stessa, oltre che passata in **giudicato**, contenga **obblighi specifici** rispetto ai quali il **giudizio di ottemperanza** si conforma in chiave di **attività puramente esecutiva.**

È da ritenersi, quindi, precluso al giudice amministrativo – che deve orientarsi a un criterio di cd. ***stretta continenza*** – lo svolgimento di **nuove valutazioni, in fatto e in diritto,** su questioni non dedotte nel *giudizio a quo.*

La previsione di cui all'**art. 112, comma 3, c.p.a.**, tuttavia, ha introdotto un **rimedio alla impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza**, in un'ottica eminentemente rimediale secondo i canoni della **responsabilità oggettiva**.

A tal proposito, in **chiave di esecuzione per equivalente**, viene in rilevo un noto orientamento in virtù del quale, allorquando "*dal giudicato amministrativo consegue la* ***fondatezza della pretesa sostanziale****, nasce* ex lege*, in capo all'amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere in natura il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza*" sicché "***l'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica*** *dell'obbligazione nascente dal giudicato non estingue l'obbligazione, ma la converte,* ex lege*, in una diversa di* ***natura risarcitoria*** *(…)*" che può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.

Tale **obbligazione risarcitoria** richiede, *ex lege*, la ricorrenza dei presupposti costituiti: 1) dalla riconducibilità dell'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento; 2) dall'**insussistenza di una causa di giustificazione** della condotta.

Inoltre, trattandosi di **responsabilità di natura contrattuale** opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l'esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito.

Guida alla lettura

Il Tar Roma si pronuncia in tema di **ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione**.

La statuizione del Giudice Civile, nel caso, attiene all'annullamento di un verbale recante irrogazione di una sanzione amministrativa per assunta violazione dell'art. 193 comma 2 del codice della strada.

In **fase di ottemperanza** i comproprietari del veicolo coinvolto censurano la mancata restituzione di esso ed invocano il consequenziale risarcimento dei danni.

Il Comune eccepisce, invece, l'inammissibilità del ricorso in quanto la "*sentenza (…), avendo espressa portata demolitoria nei confronti dell'atto opposto, rientrerebbe nel novero di quelle cosiddette autoesecutive, e, quindi, estranea al campo di applicazione del rimedio del giudizio di ottemperanza, di cui all'112 c.p.a.*". Rileva, inoltre, che "*l'attività procedimentale sottesa (…) è stata avviata da Autorità diversa (U.T.G. Prefettura di Roma), rispetto a quella oggi intimata, effettiva legittimata passiva del giudizio, in ogni caso, rientrante nella sfera di cognizione della giurisdizione ordinaria*".

Il Collegio, invece, si ritiene munito di giurisdizione giacché laddove l'oggetto del giudizio di ottemperanza attenga a una sentenza del giudice ordinario occorre che la stessa, oltre che passata in giudicato, contenga **obblighi specifici** rispetto ai quali il **giudizio di ottemperanza** si conforma in chiave di **attività puramente esecutiva.**

È da ritenersi, quindi, precluso al giudice amministrativo – che deve orientarsi a un criterio di cd. ***stretta continenza*** – il solo svolgimento di **nuove valutazioni, in fatto e in diritto,** su questioni non dedotte nel *giudizio a quo.*

Funzionalizzando tali principi alla fattispecie dedotta, Il Collegio rileva che l'oggetto del comando giudiziale investe, nel caso la sola *sanzione*, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.984,00, oltre l'alienazione del veicolo e non il verbale di sequestro, sicché è da ritenersi precluso al giudice dell'ottemperanza il *dictum* in tema di restituzione, mentre , di contro, appare scrutinabile e, nel caso, fondata, la restituzione della somma di € 1.984,00, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Quanto alla elisione della cennata sanzione dell'alienazione, in atti, ne risulta la **sopravvenuta impossibilità di esecuzione** giacché "*la procedura amministrativa si è regolarmente* [già] *conclusa con la cessione del veicolo al custode acquirente per la re-immissione in circolazione*.

A tal proposito, in chiave di **esecuzione per equivalente**, viene in rilevo un noto orientamento in virtù del quale quanto "*dal giudicato amministrativo consegue la fondatezza della pretesa sostanziale, nasce* ex lege*, in capo all'amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere "in natura" il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza*" sicché "*l'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato non estingue l'obbligazione, ma la converte,* ex lege*, in una diversa di natura risarcitoria (…)*" che può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.

La previsione di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a. ha, quindi, introdotto un **rimedio alla**

impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza, in un'**ottica eminentemente rimediale**. Inoltre, nel caso di danni connessi all'impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato il rimedio presenta i caratteri della **responsabilità oggettiva**, non essendo ammessa alcuna prova liberatoria fondata sulla carenza dell'elemento soggettivo e potendosi escludere la responsabilità solo in caso di insussistenza originaria o sopravvenuta del nesso di causalità.

L'obbligazione risarcitoria in esame richiede, *ex lege*, la ricorrenza dei presupposti costituiti: 1) dalla riconducibilità dell'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento; 2) dall'**insussistenza di una causa di giustificazione della condotta**.

Inoltre, trattandosi di **responsabilità di natura contrattuale** opera il principio secondo il quale **spetta al creditore di allegare e provare l'esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito** (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), **comprensivo del fatto del terzo** (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo **a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento**.

In tale ottica, l'omessa impugnazione del verbale di sequestro costituisce circostanza incontestata tra le parti ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a., ciò inevitabilmente incidendo sul titolo legittimante il riconoscimento della tutela risarcitoria sottesa alla disposta alienazione.

Il ricorso viene, quindi, accolto nei limiti espressi in motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Pinto, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

del Ministero della Giustizia alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025, nonché per il risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza del Ministero della Giustizia alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025.

Segnatamente, è accaduto che in data 26.5.2024 la sig.ra -OMISSIS-, alla guida della propria auto, veniva fermata da parte di agenti dell’Arma dei Carabinieri, i quali, constatata la scadenza della copertura assicurativa del suddetto veicolo, redigevano verbale n.-OMISSIS-, con il quale le contestavano la violazione dell’art. 193 comma 2 del codice della strada, a seguito del quale veniva disposto, a carico della stessa, il pagamento della somma di € 866,00, oltre al sequestro amministrativo del veicolo e alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

Nella medesima occasione, la sig.ra -OMISSIS- veniva nominata custode del veicolo, con obbligo di custodia in un luogo privato, non sottoposto a pubblico passaggio, individuato nel

proprio domicilio.

Nondimeno, in occasione di un successivo controllo presso la citata abitazione, veniva elevato, da parte degli agenti della polizia locale di -OMISSIS- in data 28.7.2024, sempre nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, il verbale di accertamento di violazione n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la violazione dell'art. 213, comma 8 del codice della strada, in quanto la predetta, "quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro consentiva che questo veicolo sostasse abusivamente nella località sopra indicata, risultato da un controllo della polizia stradale del 24.07.2024 alle ore 17:30 con Prot. -OMISSIS-. Con verbale n.-OMISSIS- del 26.05.2024 redatto dal Nucleo Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri per la violazione dell'art. 193 comma 2 il veicolo era stato sottoposto a sequestro e alla data dell'accertamento suindicato, non è ancora stato dissequestrato. Al custode viene revocata la custodia e il veicolo viene rimosso e trasportato presso -OMISSIS-. a cui sarà trasferito in proprietà".

Con detto verbale, veniva, quindi, ingiunto il pagamento della somma di € 1.984,00, oltre l'alienazione del veicolo, che veniva affidato in custodia ad Alfacar s.r.l.

Avverso tale verbale è stata proposta opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma, il quale, con la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, ha accolto il ricorso rilevando che "la ricorrente ha custodito il veicolo, pur senza osservare le disposizioni impartite dall'organo di Polizia, ricoverando il veicolo presso il proprio domicilio senza più spostarlo, ove poi è rimasto fino al giorno dell'accertamento di cui verbale impugnato con il presente ricorso. La fattispecie sanzionata risulta pertanto diversa da quella sanzionata con la norma applicata"; e che "non risulta che nell'occasione l'organo accertatore abbia impartito disposizioni specifiche per la custodia del veicolo, non essendo indicate nel verbale di sequestro le modalità di custodia. Sul punto può ritenersi che la ricorrente, studente di 19 anni con una situazione familiare drammatica per l'improvvisa malattia del padre poi deceduto proprio nel periodo di custodia del veicolo (come a documentazione in atti), non abbia debitamente e incolpevolmente compreso le modalità di custodia del veicolo previste dall'art. 213 C.d.S."; cosicché, si è statuito che "le circostanze suddette concorrono al convincimento che la ricorrente abbia omesso in buona fede di custodire il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, circostanza comunque diversa da quella contestata, e conseguentemente ritiene di poter annullare il verbale impugnato", disponendosi di annullare "il verbale n. -OMISSIS- del 28.07.2024 e di tutte le sanzioni pecuniarie e accessorie".

Nell'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno esposto di essere "legittimati al presente giudizio, quali comproprietari dell'autovettura Peugeot targata-OMISSIS- pervenuta ai medesimi per successione ereditaria", lamentando che nonostante la sentenza ottemperanda "sia passata in giudicato e ritualmente notificata unitamente a precetto e diffide, ad oggi il Comune di Roma non ha provveduto alla restituzione dell'auto, in spregio del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" (cfr. pag. 3).

I ricorrenti hanno soggiunto di aver, inoltre, "subito - e continuano a subire tutt'ora – gravissimi pregiudizi derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza pronunciata nei confronti di -OMISSIS, la quale non ha ad oggi provveduto, a distanza di quasi 2 anni

dall'affidamento in custodia del veicolo, alla restituzione dello stesso ai legittimi proprietari"; ed hanno, perciò, proposto domanda di "risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, da quantificarsi in misura corrispondente al canone medio giornaliero per noleggio a lungo termine di auto di fascia analoga a quella confiscata (Peugeot 208), determinato in via prudenziale in € 20,00 al giorno" (cfr. pag. 4): danno quantificato in "€ 3.080,00 oltre danni maturandi fino alla effettiva restituzione dell'auto".

Si è costituita in giudizio -OMISSIS- (22.4.2026).

In vista dell'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del ricorso, fissata per il 24 giugno 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare, nella memoria dell'8.6.2026 i ricorrenti hanno contestato la perdurante inerzia del Comune resistente; quest'ultimo, nella memoria dell'8.6.2026, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la "sentenza (…), avendo espressa portata demolitoria nei confronti dell'atto opposto, rientra nel novero di quelle cosiddette autoesecutive, e, quindi, estranea al campo di applicazione del rimedio del giudizio di ottemperanza, di cui all'112 c.p.a." (cfr. pag. 3); che "l'attività procedimentale sottesa, come risulta dal verbale n.-OMISSIS-, è stata avviata da Autorità diversa, rispetto a quella oggi intimata, con il corollario che legittimato passivo al riguardo non può dirsi -OMISSIS-. In tal caso, il relativo procedimento, rientrante nella sfera di competenza dell'U.T.G. Prefettura di Roma, necessita di previa istanza dell'interessata" (cfr. pag. 4); che, comunque, "essendo, quindi, nell'odierna sede, in scrutinio un supposto inadempimento dell'Amministrazione competente a provvedere rispetto ad una pretesa connessa al soddisfacimento di un dedotto "diritto soggettivo" (i.e., dissequestro e alla restituzione di un veicolo), il relativo giudizio rientra nella sfera di cognizione della giurisdizione ordinaria" (cfr. pag. 5); si è, inoltre, motivatamente opposta alla domanda risarcitoria; a tale udienza la causa è stata rinviata all'udienza camerale del 16 settembre 2026 al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma: adempimento effettuato con riscontro in atti del 22.8.2026; e, in esito a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dall'Amministrazione resistente.

Dirimente, sul punto, è la distinzione tra le lettere a), b) e c) dell'art. 112, comma 2, c.p.a., dalla quale si ricava che, mentre per l'ottemperanza delle sentenze esecutive (anche non passate in giudicato) del giudice amministrativo, non è necessario un contenuto specifico del dispositivo, nel caso in cui l'oggetto del giudizio di ottemperanza attenga a una sentenza del giudice ordinario, come nella specie, occorre che essa sia passata in giudicato e che contenga obblighi specifici a cui le parti devono conformarsi in guisa da conformare l'ottemperanza in chiave di attività puramente esecutiva priva di aspetti integrativi e di margini completivi.

Proprio il tema dell'attività conformativa assume decisivo rilievo ai fini del decidere.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che è precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, lo svolgimento di nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudizio definitivo con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

In sostanza, il giudice amministrativo, nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, deve, quindi, orientarsi a un criterio di "stretta continenza" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620).

Ne deriva che il giudice dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve, in definitiva, svolgere un'attività meramente esecutiva, senza possibilità d'integrare la sentenza civile e, quindi, senza spazi di schietta e autonoma cognitio (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la -OMISSIS-, 23 settembre 2024, n. 718; Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6155).

Nella specie, l'oggetto del comando giudiziale chiesto dai ricorrenti si è inverato nella materiale restituzione del veicolo sottoposto, tra l'altro, a sequestro amministrativo in forza del verbale n.-OMISSIS- del 26.5.2024, che – sulla base degli atti di causa – non risulta essere stato impugnato (innanzi al Giudice di Pace di Roma o innanzi al competente Prefetto); innanzi al Giudice di Pace di Roma, di contro, è stato impugnato il verbale n. -OMISSIS- del 28.7.2024, con cui era stato ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- il pagamento della somma di € 1.984,00, oltre l'alienazione del veicolo.

Sulla scorta di quanto illustrato, e in assenza di ulteriori prove allegate da parte ricorrente, deve concludersi che:

1) è precluso al giudice dell'ottemperanza di disporre la restituzione del veicolo, in quanto tale misura è stata disposta per effetto di un verbale diverso da quello annullato mediante la sentenza oggetto di ottemperanza, oltre alla circostanza – non contestata ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a. – che il verbale del 26.5.2024 non risulta impugnato; il tutto in applicazione del principio giurisprudenziale di "stretta continenza", di cui più sopra si è detto;

2) è, di contro, fondata la restituzione alla sig.ra -OMISSIS- della somma di € 1.984,00, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Quanto alla sanzione dell'alienazione, nella memoria depositata dalla Prefettura di Roma in data 30.8.2026 si è fatto presente che "la procedura amministrativa si è regolarmente conclusa con la cessione del veicolo al custode acquirente per la re-immissione in circolazione, perfezionatasi in data 17 luglio 2026, con conseguente perdita della disponibilità del bene da parte dell'Amministrazione" (cfr. pag. 5).

Dunque, l'alienazione sarebbe avvenuta successivamente all'udienza pubblica del 24 giugno 2026.

A tal proposito, occorre considerare che l'Adunanza plenaria 12 maggio 2017, n. 2, ha stabilito che "dal giudicato amministrativo, quando riconosce la fondatezza della pretesa

sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all'amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere "in natura" il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza"; e che "l'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta".

La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, statuito che il rimedio dell'ottemperanza "può ritenersi operante sia nel caso in cui il bene della vita sia già attribuito dalla sentenza con certezza e si verifichi una impossibilità di esecuzione in forma specifica che elida, quindi, il godimento di un bene già entrato nel patrimonio del soggetto proprio in forza della sentenza, sia nei casi in cui la sentenza riconosciuta una possibilità apprezzabile, per non dire un'ipotesi dove l'attribuzione del bene della vita è più probabile che non, imponga – come nel caso di specie – una successiva attività amministrativa finalizzata alla verifica finale dei presupposti per dare integrale ingresso al bene della vita nel patrimonio del privato, ma si verifichino, successivamente, eventi che rendano impossibile la piena soddisfazione in forma specifica del privato" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8972)

La sopra citata sentenza n. 8972/2024 ha, inoltre, soggiunto che l'Adunanza plenaria 2/2017 "ha chiarito che la previsione di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a. ha introdotto un rimedio alla impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza, in un'ottica eminentemente rimediale, quale quella che si è andata delineando a partire dalle sentenze n. 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale. Inoltre, nel caso di danni connessi all'impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato il rimedio presenta i caratteri della responsabilità oggettiva, non essendo ammessa alcuna prova liberatoria fondata sulla carenza dell'elemento soggettivo e potendosi escludere la responsabilità solo in caso di insussistenza originaria o sopravvenuta del nesso di causalità"; ed ha, inoltre, chiarito come "l'obbligazione risarcitoria ex lege in esame richieda la ricorrenza dei presupposti costituiti dalla riconducibilità dell'impossibilità di ottenere in forma specifica l'esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e dall'insussistenza di una causa di giustificazione della condotta, "la cui presenza precluderebbe l'insorgenza della responsabilità e, dunque, la nascita dell'obbligazione risarcitoria ex lege". In ordine al primo requisito, l'Adunanza plenaria ha affermato come debba darsi applicazione ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il regime probatorio operante nel processo amministrativo e costituito dalla regola della preponderanza dell'evidenza. Inoltre, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l'esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in

ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento".

Ad ogni modo, l'omessa impugnazione del verbale del 26.5.2024, n.-OMISSIS- – relativo alla contestata violazione dell'art. 193 comma 2 del codice della strada e in conseguenza del quale è stato, tra l'altro, disposto il sequestro amministrativo del veicolo controverso – costituisce circostanza incontestata tra le parti ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a., ciò inevitabilmente incidendo sul titolo legittimante il riconoscimento della tutela risarcitoria sottesa alla disposta alienazione.

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento dei "danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, da quantificarsi in misura corrispondente al canone medio giornaliero per noleggio a lungo termine di auto di fascia analoga a quella confiscata (Peugeot 208), determinato in via prudenziale in € 20,00 al giorno", occorre considerare che in sede giurisdizionale si è accertato che "la ricorrente, studente di 19 anni con una situazione familiare drammatica per l'improvvisa malattia del padre poi deceduto proprio nel periodo di custodia del veicolo (come a documentazione in atti), non abbia debitamente e incolpevolmente compreso le modalità di custodia del veicolo previste dall'art. 213 C.d.S.": il che allude ad una situazione particolare nella quale, tuttavia, è certa l'insussistenza del decisivo presupposto (elemento psicologico) che potrebbe fondare la declaratoria di responsabilità della pubblica Amministrazione evocata in giudizio.

Nei limiti espressi in motivazione, il ricorso va accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in euro 1.000,00, oltre accessori, che il Comune di -OMISSIS- dovrà corrispondere ai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti espressi in motivazione.

Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.